

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA

Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte:

- a) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell'articolo 11 dello Statuto; e
- b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010; modificazione degli articoli 13 e 20 dello Statuto.

#### Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale finalizzate ad adeguarne i contenuti alle previsioni introdotte (i) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, per quanto concerne in particolare la partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici, nonché (ii) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.

## A. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 – nel recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – ha modificato in misura significativa la disciplina concernente il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate contenuta nel codice civile e nel c.d. "Testo Unico della Finanza" (di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Si rileva che le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 sono state in gran parte già recepite nello Statuto sociale.

In particolare, in data 29 aprile 2010 l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito:

- alla possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale, chiamata ad approvare il bilancio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società stessa (secondo quanto consentito in linea generale dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ.), il che ha comportato una coerente riformulazione dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale;
- alla esclusione del ricorso a convocazioni delle riunioni assembleari successive alla prima, disponendosi che all'unica convocazione in base alle modifiche introdotte all'articolo 2369, comma 1, cod. civ. da parte del Decreto Legislativo n. 27/2010 si applichino, per la parte ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 2369 cod. civ. nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, cod. civ. (e, cioè, quorum costitutivo: non richiesto; quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti) e, per la parte straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma dell'articolo 2369 cod. civ. (e, cioè, quorum costitutivo: 20% del capitale sociale; quorum deliberativo: 2/3 dei presenti), il che ha comportato una modificazione dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale.

Tali modifiche statutarie, comportando una valutazione discrezionale circa la relativa adozione, richiedevano la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

Altre modifiche, integrando ipotesi di mero adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, sono state invece adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 ottobre 2010, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, cod. civ. e 20.2, lett. e) dello Statuto sociale. Tali modifiche hanno riguardato essenzialmente i profili: (i) della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea (al fine di tenere conto del passaggio dal principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa al meccanismo della *record date*); (ii) della facoltà per i Soci di notificare alla Società la delega assembleare in via

elettronica mediante utilizzo del sito internet aziendale; nonché (iii) del procedimento di nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (per tenere conto della sopravvenuta inapplicabilità della disciplina speciale contenuta al riguardo nella c.d. "legge sulle privatizzazioni").

Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare di sottoporre all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 le modifiche statutarie sopra esaminate, aveva manifestato altresì un atteggiamento di apertura riguardo ad un'ulteriore modifica dello Statuto sociale intesa a recepire le novità introdotte da parte del Decreto Legislativo n. 27/2010 nell'articolo 2370, comma 4 cod. civ. in materia di intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché di espressione del voto in via elettronica. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione si era astenuto in tale occasione dall'elaborare al riguardo una specifica proposta di modifica statutaria in attesa dell'intervento della Consob, chiamata dall'articolo 127 del Testo Unico della Finanza ad individuare con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'Assemblea nei casi sopra indicati.

A tale ultimo riguardo si segnala che la Consob è di recente intervenuta (con Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010) inserendo nel c.d. "Regolamento Emittenti" (adottato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971) gli articoli 143-bis e 143-ter. in particolare, l'articolo 143-bis del Regolamento Emittenti dispone al primo comma, in linea con le previsioni della Direttiva comunitaria 2007/36/CE, che lo statuto delle società con azioni quotate può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

- a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
- b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
- c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea ovvero durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea anche da parte di Soci che non possano recarsi presso il luogo in cui si svolge la riunione assembleare – ed in linea con lo spirito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 – si propone di introdurre nell'articolo 11 dello Statuto sociale un nuovo

paragrafo 11.3, che consenta la partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici.

Tale proposta prevede, in particolare, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, il compito di decidere, in relazione a ciascuna Assemblea, se consentire o meno tale forma di partecipazione (nonché di individuare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le specifiche modalità tra quelle al momento indicate dall'articolo 143-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob) anche e soprattutto alla luce dell'evoluzione e dell'affidabilità degli strumenti tecnici a disposizione.

Si riporta pertanto qui di seguito la clausola che si sottopone all'approvazione della presente Assemblea.

Articolo 11 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
11.1 Omissis [Immutato]	11.1 Omissis [Immutato]
11.2 Omissis [Immutato]	11.2 Omissis [Immutato]
	11.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

# B. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.

Si ricorda che – come a suo tempo comunicato al mercato da parte della Società – il Consiglio di Amministrazione, previo parere reso dall'apposito

Comitato di Amministratori indipendenti in data 2 novembre 2010, ha adottato in data 9 novembre 2010 una nuova "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" (nel prosieguo, per brevità, la "Procedura Enel OPC") – in attuazione di quanto previsto dall'apposito Regolamento adottato dalla Consob in materia con Deliberazione n. 17221/2010 (nel prosieguo, per brevità, il "Regolamento Consob OPC") – le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a fare data dallo scorso 1° gennaio 2011.

La Procedura Enel OPC prevede, tra l'altro:

- a) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria (secondo quanto consentito dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento Consob OPC) le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare e che abbiano formato oggetto di un parere negativo dell'apposito Comitato Parti Correlate (nel prosieguo, per brevità, il "Comitato OPC"). In tale ipotesi l'Assemblea ordinaria, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti (c.d. whitewash). Il compimento dell'operazione di maggiore rilevanza, in ogni caso, può ritenersi impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto (articolo 6.8 della Procedura Enel OPC);
- b) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (secondo quanto consentito dall'articolo 11, commi 2 e 3 del Regolamento Consob OPC) le operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima e che abbiano formato oggetto di un parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a) (articolo 7.2 della Procedura Enel OPC);
- c) la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata in caso di urgenza (secondo quanto consentito dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento Consob OPC) per le operazioni compiute dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate (articolo 13.4 della Procedura Enel OPC).

Considerato che le indicate previsioni della Procedura Enel OPC possono trovare applicazione solo in presenza di un'apposita clausola statutaria, si propone:

- di modificare gli articoli 13.1 e 13.2 dello Statuto sociale, al fine di coordinarli con le maggioranze richieste per l'approvazione e/o l'autorizzazione da parte dell'Assemblea delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nei casi sopra indicati sub a) e b); nonché
- di inserire, nell'articolo 20 dello Statuto sociale, un'apposita disposizione che consenta una piena e corretta applicazione degli indicati articoli 6.8, 7.2 e 13.4 della Procedura Enel OPC.

Si riporta pertanto qui di seguito il testo delle clausole che si sottopongono all'approvazione della presente Assemblea.

Articolo 13 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.	13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi.	13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.
13.3. Omissis [Immutato]	13.3. Omissis [Immutato]

\*\*\*\*

Articolo 20 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
20.1 Omissis [Immutato]	20.1 Omissis [Immutato]
20.2 Omissis [Immutato]	20.2 Omissis [Immutato]

- 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
- (a) l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a operazioni con parti compiere correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, nonostante parere negativo del Comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'Assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate. l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a):
- (c) il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi

	carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
20.3 Omissis [Immutato]	20.4 Omissis [Immutato]
20.4 Omissis [Immutato]	20.5 Omissis [Immutato]

\*\*\*\*

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

### Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

#### delibera

1. di approvare la proposta di introdurre nell'articolo 11 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo 11.3, secondo la formulazione di seguito indicata, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese;

Articolo 11 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
11.1 Omissis [Immutato]	11.1 Omissis [Immutato]

11.2 Omissis [Immutato]	11.2 Omissis [Immutato]
	11.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della
	Società, le predette modalità di partecipazione.

2. di approvare la proposta (i) di introdurre nell'articolo 20 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo 20.3 (con conseguente rinumerazione dei successivi paragrafi dello stesso articolo 20) e (ii) di procedere alla conseguente modifica dei paragrafi 13.1 e 13.2 dello Statuto medesimo, secondo la formulazione di seguito indicata, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (nonché alle previsioni dell'apposita Procedura approvata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2010), dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 13 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.	13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria,	13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria,

con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi.	con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.
13.3. Omissis [Immutato]	13.3. Omissis [Immutato]

Articolo 20 dello Statuto sociale	
Testo Vigente	Testo Proposto
20.1 Omissis [Immutato]	20.1 Omissis [Immutato]
20.2 Omissis [Immutato]	20.2 Omissis [Immutato]
	20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:  (a) l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'Assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;  (b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella

	competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);  (c) il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
	autorizzate.
20.3 Omissis [Immutato]	20.4 Omissis [Immutato]
20.4 Omissis [Immutato]	20.5 Omissis [Immutato]